

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Giovanbattista Lefosse (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : Studioscibetta@legalmail.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Credito d'imposta a favore delle librerie 2018: definito il programma per l'accesso al beneficio

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **dal prossimo 3 giugno 2019 e sino alle ore 12.00 del 30 settembre 2019 è possibile presentare**, in via telematica, tramite lo specifico Portale accessibile al seguente indirizzo <https://taxcredit.librari.beniculturali.it/>, **la richiesta per il riconoscimento del credito d'imposta**, introdotto dall'art. 1, co. 319 della L. 27.12.2017 n.2017, **a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio**, le cui disposizioni applicative sono state definite con il DM 23.4.2018, pubblicato sulla G.U. 7.6.2018 n. 130, per le spese sostenute nel 2018. **Possono beneficiare dell'agevolazione** gli esercenti che: i) siano in possesso di classificazione **ATECO principale 47.61 o 47.79.1**, come risultante dal Registro delle imprese; ii) abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente **ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati**; iii) abbiano sede legale nello **Spazio economico europeo**; iv) **siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale**, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici. Il credito d'imposta è parametrato, **con riferimento al singolo punto vendita**, alle seguenti voci: i) **IMU**; ii) **TASI**; iii) **TARI**; iv) **imposta sulla pubblicità**; v) **tassa per l'occupazione di suolo pubblico**; vi) **spese per locazione**, al netto dell'IVA; vii) **spese per mutuo**; viii) **contributi previdenziali e assistenziali** per il personale dipendente. Si rammenta, infine, **che non vi è alcuna priorità nel riconoscimento del credito di imposta rispetto alla data di presentazione della domanda**. Conseguentemente, **una domanda inviata in una certa data non ha alcuna priorità rispetto ad una domanda inoltrata successivamente**.

Premessa

L'art. 1, co. 319 – 321, della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha introdotto uno specifico credito d'imposta a favore **degli esercenti attività commerciali** che operano nel settore **della vendita al dettaglio di libri**.

Osserva

Con successivo DM 23.4.2018, pubblicato sulla G.U. 7.6.2018 n. 130, sono state definite, invece, le disposizioni applicative del **credito di imposta** in esame, mentre sul portale dedicato raggiungibile all'indirizzo <https://taxcredit.librari.beniculturali.it/>, sono disponibili la modulistica e la guida alla compilazione della domanda per la presentazione delle richieste per il riconoscimento del credito di imposta, le quali dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del prossimo 30.9.2018

Recentemente, **il MIBACT**, con l'avviso 21.2.2019, **ha comunicato i termini** (iniziale e finale) **di presentazione dell'apposita istanza** per l'accesso al credito spettante **con riferimento alle spese sostenute nel 2018**. Tuttavia, prima di riepilogare le date per l'accesso al beneficio in commento, **si ritiene utile illustrare**, nel prosieguo, **le caratteristiche principali del credito d'imposta**.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione **gli esercenti che**:

- **sono in possesso di classificazione ATECO principale 47.61** ("Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati") o 47.79.1 ("Commercio al dettaglio di libri di seconda mano"), come risultante dal Registro delle imprese;
- hanno **sede legale nello Spazio economico europeo**;
- sono **soggetti a tassazione in Italia** per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, alla quale sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- hanno sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente **ricavi derivanti da cessione** di libri (disciplinata dall'art. 74 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, ovvero nel caso di libri usati dall'art. 36 del DL 41/95 convertito) **pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati**.

Determinazione dell'agevolazione

Il **credito d'imposta è parametrato**, con riferimento al singolo punto vendita, **alle seguenti voci**:

- **IMU**;
- **TASI**;
- **TARI**;
- **imposta sulla pubblicità**;
- **tassa per l'occupazione di suolo pubblico**;

- **spese per locazione**, al netto dell'IVA;
- **spese per mutuo**;
- **contributi previdenziali e assistenziali** per il personale dipendente.

Osserva

Tali voci sono da riferirsi **agli importi dovuti nell'anno precedente** la richiesta di credito d'imposta e **si riferiscono ai locali dove si svolge l'attività di vendita al dettaglio di libri** (tranne ovviamente la voce relativa ai contributi per i dipendenti).

L'agevolazione in esame è parametrata su specifiche voci, di seguito riportate, nel limite massimo di spesa previsto (**tabella 1** allegata al DM 23.4.2018).

MASSIMALI DI COSTI AI FINI DELLA PARAMETRAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA TEORICO (Le voci sono riferite agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta del credito d'imposta)		
IMU	Euro 3.000	Le voci sono riferite agli importi dovuti con riguardo ai locali dove si svolge l'attività di vendita al dettaglio
TASI	Euro 500	
TARI	Euro 1.500	
IMPOSTE DI PUBBLICITA'	Euro 1.500	
TASSA OCCUPAZIONE SOLO PUBBLICO	Euro 1.000	
SPESE PER LOCAZIONE (AL NETTO DELL'IVA)	Euro 8.000	
SPESE MUTUO	Euro 3.000	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	Euro 8.000	

Il credito d'imposta massimo è collegato anche al fatturato annuo della libreria. In particolare, sono previsti i seguenti scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, anche usati (con riferimento all'anno precedente alla presentazione della richiesta per l'accesso al credito d'imposta) con le relative percentuali di ciascuna voce di costo (**tabella 2** allegata al DM 23.4.2018)

Percentuali delle voci di costo utilizzabili quali parametri valida per quantificare il credito d'imposta teorico	
Scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, con riferimento all'anno precedente	Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito d'imposta teorico spettante (*)
Fino a euro 300.000	100%
Compreso tra euro 300.000 ed euro 600.000	75%
Compreso tra euro 600.000 e euro 900.000	75%
Superiore ad euro 900.000	25%
Nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con	

imprese che esercitano l'attività di edizione libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppo distributivi, ciascuna percentuale è ridotta del 5%; nel caso di librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale, la presenza o la partecipazione di società che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.

Importi massimi riconosciuti

Il credito d'imposta **è concesso a ciascun esercente**:

- nel **rispetto dei limiti e delle condizioni per gli aiuti "de minimis"** (regolamento UE n.1407/2013);
- comunque, **fino all'importo massimo annuo di 20.000,00 euro** per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di **10.000,00 euro per gli altri esercenti**.

Osserva

Con riferimento a **ciascun gruppo editoriale** che ricomprenda una o più librerie gestite direttamente, il credito d'imposta **può essere riconosciuto complessivamente**, per ciascun anno, per un importo massimo **pari al 2,5% delle risorse disponibili**.

Il credito d'imposta:

- **non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP**;
- **non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali**, di cui agli artt. 96 e 109 co. 5 del TUIR;
- **deve essere indicato** sia **nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento**, sia **nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è utilizzato**, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.

Osserva

Il riconoscimento del credito d'imposta **decade o è revocato**:

- nei casi **previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti**;
- qualora **non vengano soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti dal decreto attuativo**.

La procedura per l'ottenimento dell'agevolazione

Al fine del riconoscimento del credito d'imposta, i **soggetti beneficiari devono presentare apposita richiesta**:

- alla **Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero** dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;
- **per via telematica**;
- entro **il 30 settembre** di ogni anno.

Osserva

Entro i 30 giorni successivi, la Direzione generale biblioteche e istituti culturali:

- ✓ verifica la disponibilità delle risorse;
- ✓ comunica ai soggetti interessati **il riconoscimento del credito d'imposta spettante**, riconosciuto secondo una specifica procedura.

Per accedere al credito d'imposta è necessario presentare in via telematica un'apposita istanza alla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIBACT, tramite lo specifico Portale accessibile al seguente indirizzo <https://taxcredit.librari.beniculturali.it/>.



Per poter compilare **l'istanza di accesso al bonus** il soggetto interessato deve preventivamente registrarsi all'area riservata del citato sito Internet. In sede di registrazione sono richiesti i seguenti dati:

- **Impresa esercente**: Ragione sociale e codice fiscale
- **Legale rappresentante**: Nome / cognome, codice fiscale e indirizzo email.

Dopo aver generato un file in formato PDF **lo stesso va firmato digitalmente**.

Come precisato dalla DG Biblioteche e Istituti Culturali *“alcuni dati riferiti all'esercente o ai punti vendita verranno confrontati con i sistemi informativi della Camera di Commercio, pertanto si consiglia di tenerli costantemente aggiornati”*.

L'istanza in esame si compone delle seguenti **3 Sezioni**:

- **RCD**, nella quale **riportare i ricavi di riferimento e i contributi de minimis** ricevuti dall'impresa;
- **SIT**, nella quale indicare **i dati riferiti al singolo punto vendita** (ad esempio, IMU, TASI, TARI);
- **RAI**, riservata all'indicazione degli **eventuali rapporti con altre imprese** (contratti di affiliazione commerciale con imprese che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi / presenza o partecipazione nella compagine societaria e nel capitale, di società che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali).

La compilazione delle predette Sezioni consente di “scaricare” le rispettive Dichiarazioni da firmare digitalmente (Allegati 1, 2 e 3). Dopo aver “caricato” le Dichiarazioni così sottoscritte, è possibile “scaricare” l'istanza per l'accesso al bonus in esame, anch'essa da firmare digitalmente (Allegato 4). Va sottolineato che una volta “caricata” l'istanza nel Portale, la stessa non può essere annullata / modificata / sostituita.

L'istanza deve essere presentata entro il 30.9 di ciascun anno. In particolare, come precisato dal MIBACT, CON L'AVVISO 21.2.2019, per le spese sostenute nel 2018 **la stessa va presentata dal 03.06.2019 ed entro le ore 12.00 del 30.09.2018**. Entro il 30.10 la DG Biblioteche e Istituti Culturali comunica agli interessati la misura del credito spettante.

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

In attuazione di tale disciplina, con provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2018 n. 513615 e la risoluzione. Agenzia delle Entrate 13.12.2018 n. 87 sono state stabilite le modalità di fruizione di tale credito d'imposta. In particolare, **il credito d'imposta è utilizzabile**:

- **solo in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente **attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- a **decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo** a quello in cui la Direzione generale biblioteche ha comunicato ai beneficiari l'importo del credito spettante.

Per effettuare la suddetta compensazione nel modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6894”: denominato “TAX CREDIT LIBRERIE – credito d’imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati – art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

Osserva

In sede di compilazione del modello F24:

- ➔ **il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”,** in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
- ➔ **nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è stata presentata,** alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del MIBAC, **la richiesta di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.**

L’Agenzia delle **Entrate effettua controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto, sulla base dei dati comunicati** dalla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Osserva

Il modello F24 è scartato, e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati, nei casi in cui:

- ➔ **l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio;**
- ➔ **l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo.**

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

FAQ - Frequently asked questions

DOMANDA	CHIARIMENTO
Sono una libreria indipendente, il credito d’imposta annuo massimo riconoscibile, è pari a 20.000 euro?	<i>Sì, viene assegnato un massimale di € 20.000 a quegli esercenti che non hanno librerie appartenenti a gruppi editoriali, oppure nel caso le abbiano, che esse non siano gestite dai gruppi editoriali ma dall’esercente direttamente.</i>
Per una società che gestisce “n” librerie l’importo di 10.000 o	<i>L’importo massimo annuo di € 10.000 o € 20.000 previsto dall’articolo 2 comma 1 del decreto interministeriale, è riferito al</i>

20.000 euro riguarda gli “n” punti vendita oppure è da considerarsi complessivo ed unico per l'intera società?	<i>singolo punto vendita. Fermo restando gli ulteriori limiti previsti nel summenzionato decreto all'articolo 2 comma 1 e 2.</i>
Cosa si intende con spese per locazione e spese per mutuo utilizzate per la parametrizzazione del credito d'imposta?	<i>Rientrano nelle spese di locazione il pagamento del canone e delle eventuali spese accessorie (Es: spese registrazione contratto...) sostenute dal locatario. Per quanto riguarda le spese per mutuo va considerato il costo della rata relativa al capitale al netto degli interessi (per acquisto o ristrutturazione) e le eventuali spese accessorie (Es: spese notarili, di perizia, assicurativi...).</i>
Sono ammesso al beneficio se ho conseguito nel precedente esercizio ricavi derivanti dalla vendita di libri sia nuovi che usati per un importo pari al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati?	<i>Sì, in quanto la soglia del 70% dei ricavi sul totale dei ricavi complessivamente dichiarati è da riferirsi alla somma dei ricavi derivanti da cessione di libri sia nuovi che usati nel loro complesso.</i>
Cosa si intende per ricavi complessivamente dichiarati?	<i>L'art. 1 comma 2 lettera d) del decreto del 23/04/18 n. 215 include nella definizione 'ricavi complessivamente dichiarati', i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'attività, risultanti dall'esercizio finanziario precedente la richiesta.</i>
Le domande effettuate nell'anno 2018 fanno riferimento alle spese sostenute nel 2017?	<i>Come stabilito nel decreto interministeriale n. 215 del 23/4/2018 all'articolo 3 Parametri per il calcolo del credito di imposta, le voci utilizzate per la parametrizzazione del credito di imposta sono riferite agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta.</i>
Con quale codice tributo sarà compensato il credito di imposta riconosciuto? ed entro quanto tempo è utilizzabile il credito di imposta riconosciuto?	<i>Le modalità tecniche di fruizione dell'agevolazione, in compensazione tramite modello F24, saranno rese note con apposita risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, che sarà emanata, come di consueto, a ridosso del termine iniziale di fruizione e ovviamente indicherà anche il relativo codice tributo. In particolare, l'agevolazione può essere utilizzata in compensazione ai fini del versamento di tutti i tributi e contributi pagabili tramite F24 (a parte i casi esclusi da specifiche disposizioni), anche oltre l'anno di concessione dell'agevolazione</i>
Si ha diritto a parametrare nel credito d'imposta i contributi previdenziali INPS pagati dai soci e quelli obbligatori per i titolari di librerie?	<i>No, il decreto interministeriale n. 215 all'articolo 3 'Parametri per il calcolo del credito di imposta', comma 1 lettera h) parla di 'contributi previdenziali e assistenziali per il per</i>

Quando si parla, di "importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta" ci si riferisce al fatto che la somma deve essere solo dovuta o anche "pagata" nell'anno precedente la richiesta del credito di imposta?	<i>L'articolo 3 del decreto interministeriale n. 215 'Parametri per il calcolo del credito di imposta' comma 2 'Le voci di cui al comma 1 sono da riferirsi agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta', si riferisce ad importi sia dovuti che pagati nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta.</i>
La firma digitale da apporre sul modello di domanda redatto dal legale rappresentante, può essere quella dello studio incaricato di assistere la libreria nella presentazione della domanda?	<i>RISPOSTA-10: La firma digitale necessaria per poter effettuare sia la registrazione che l'invio della domanda, deve essere quella del legale rappresentante della società che richiede il credito di imposta, come risulta dai dati in possesso della Camera di Commercio</i>
Sono in possesso da due mesi dei codici ATECO principali 47.61 e 47.79.1. Precedentemente oltre alla vendita al dettaglio di libri mi occupavo anche della vendita di altri accessori. Quindi è possibile presentare richiesta per il riconoscimento del credito di imposta, se ho appena cambiato codice ATECO?	<i>I codici ATECO principali previsti dal decreto interministeriale n. 215, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. Pertanto se si possiedono anche gli altri requisiti previsti dall'articolo 1 del suddetto decreto, si potrà accedere alla richiesta per il riconoscimento del credito di imposta.</i>
Il canone di leasing immobiliare rientra tra le spese utilizzate per la parametrizzazione del credito di imposta?	<i>Nell'articolo 3 del decreto interministeriale n. 215 'Parametri per il calcolo del credito di imposta' le spese per il leasing immobiliare non sono citate. Pertanto tale tipologia di spesa non rientra nella parametrizzazione per il calcolo del credito di imposta.</i>
Vi è una priorità nell'attribuzione del credito di imposta in base alla data di arrivo delle domande?	<i>Non vi è alcuna priorità nel riconoscimento del credito di imposta rispetto alla data di presentazione della domanda. Quindi una domanda inviata in una certa data non ha alcuna priorità rispetto ad una domanda inoltrata successivamente</i>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti